

COMUNE DI POGNO

VARIANTE PARZIALE 1/2006 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE art. 17, comma 7° L.R. 56/77 s.m.i.

TITOLO ELABORATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ESTRATTO DELLE N.T.A. VIGENTI ESTRATTO DELLE N.T.A. VARIATE

ELABORATO

01

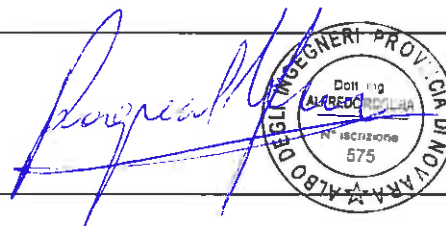
AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO

LUGLIO 2006

IL PROGETTISTA

Ing. ALFREDO ROGORA

C.so Liberazione, 38 - ARONA (NO)



ADOZIONE VARIANTE: D.C.C. N. 8 DEL 29/09/2006

PUBBLICAZIONE: DAL 11/10/06 AL 09/11/06

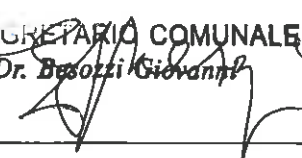
APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE: D.C.C. N. 12 DEL 30/11/2006



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO**IL SEGRETARIO COMUNALE****RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**Simonotti Arch. Dr. Besozzi Giovanni Geom. ANTONIARIA MONTAGNA 

Spazio riservato alla Regione Piemonte

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Amministrazione del Comune di Pogno (No), intende elaborare una variante non strutturale al vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 6-3176 del 11.06.2001, ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. denominata "**Varlante 1/2006**", con la quale si desidera operare la modifica sotto indicata per rendere più aderente il P.R.G.C. alle esigenze generali:

la Giunta Regionale del Piemonte con la Delibera di approvazione del P.R.G.C. del Comune di Pogno ha introdotto nelle N.T.A. all'art. 3.3.2, punto 4 il seguente comma in calce all'articolo:

"Tutti gli accessi alle unità locali del P.I.P. dovranno avvenire attraverso un reticolo viario di servizio che si innesterà nella viabilità principale in un unico punto individuato nella rotatoria indicata nella tav. 3.b."

La norma è stata introdotta per la regolazione della viabilità nella zona P.I.P. Brughiere, zona industriale di nuovo impianto.

Il dettato dell'articolo risulta eccessivamente limitante per la gestione della viabilità del P.I.P. per cui si ritiene necessario modificare l'articolo in considerazione del fatto che la proprietà della strada in cui si innesta il reticolo viario di servizio è della Provincia di Novara cui attiene il parere vincolante su questa variante.

Quindi la frase da aggiungere in calce all'articolo nell'art. 3.3.2, punto 4 risulta la seguente:

"Tutti gli accessi alle unità locali del P.I.P. dovranno avvenire attraverso un reticolo viario di servizio che si innesterà nella viabilità nei punti previsti nel piano P.I.P. previa approvazione dell'Ente proprietario della strada".

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Geom. ANNA MARIA MONTAGNA

IL SINDACO
Simonotti Arch. Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Bossozzi Giovanni



La presente variante non interferisce con Infrastrutture sovracomunali e non è in contrasto con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale.

Fanno parte integrante della presente Variante 1/2006 del Piano Regolatore Generale Comunale di Pogno:

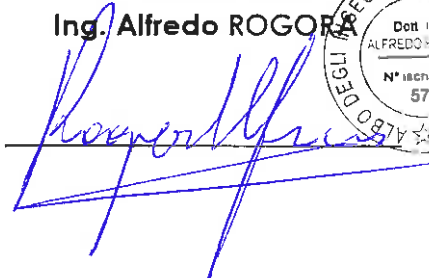
- Elaborato 01 Relazione illustrativa

Estratto delle N.T.A. vigenti approvate dalla Regione

Estratto delle N.T.A. variate.

Pogno, Luglio 2006

IL PROGETTISTA
Ing. Alfredo ROGORA



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Geom. ANNA MARIA MONTAGNA



IL SINDACO
Simonotti Arch. Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Bosozzi Giovanni



COMUNE DI POGNO

VARIANTE PARZIALE 1/2006 AL P.R.G.C.
ART. 17 COMMA 7° L.R. 56/77

ART. 3.3.2 DELLE N.T.A. VIGENTI

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
Geom. ANNA MARIA MONTAGNA

IL SINDACO
Simonotti Arch. Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. BESOZZI G. Enrico



Articolo 3.3.2. - Aree per nuovi impianti produttivi .**1) oggetto dell'area.**

Si tratta delle aree individuate per il nuovo impianto di impianti produttivi, per le quali, premessa di utilizzo, è la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione ed eventuali impianti tecnici atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento.

2) destinazioni d'uso proprie ammesse ed in contrasto.

- destinazioni proprie:

impianti per attività produttive, industriali od artigianali non nocive né moleste (ovvero non comportanti emissione di polveri, esalazioni inquinanti, rumori eccessivi, vibrazioni, pericoli di scoppio, scarichi inquinanti), uffici collegati alle attività, attrezzature e servizi sociali per gli addetti alla produzione;

- destinazioni ammesse:

impianti per attività non produttive che richiedano edifici assimilabili per tipologia edilizia alle attività produttive, quali commercio legato alla produzione, magazzini di deposito, depositi di autotrasportatori; residenza per titolari e custodi (o chi per ragioni di lavoro deve obbligatoriamente risiedervi) nel numero massimo di due alloggi per ogni unità locale, delle dimensioni più avanti specificate;

- destinazioni in contrasto:

le attività produttive escluse dalle destinazioni proprie ed ammesse;

4) Modalità di intervento.

Piano esecutivo di iniziativa pubblica (articolo 27 della legge 22.10.1971, n. 865 ed articolo 42 Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni), sottoposto al dettato dell'art. 20 della L.R. 14.12.98, n. 40, *che dovrà essere attuato a comparti omogenei stabiliti dall'allegato apposito cronoprogramma, che farà parte integrante degli elaborati costituenti il progetto urbanistico del PIP.*

Tali comparti dovranno saranno definiti in funzione della tempistica di realizzazione e del completamento funzionale delle opere di urbanizzazione, tenendo conto degli aspetti derivanti dalla realizzazione dell'arteria viaria di collegamento con la SS229.

Tutti gli accessi alle unità locali del PIP dovranno avvenire attraverso un reticolo viario di servizio che si innesterà nella viabilità principale in un unico punto individuato nella rotatoria indicata nella Tav. 3.b.

5) Parametri.

Ut = utilizzazione territoriale = 70 % massimo

Rc = rapporto di copertura = 50 % di Sf

H = altezza massima = 10,50 ml. salvo parti tecnologiche specifiche quali torrioni per canne fumarie o torrette per montacarichi,

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
Geom. ANNA MARIA MONTAGNA

IL SINDACO
Simonotti Arch. Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Besozzi Giovanni



Norme Tecniche di Attuazione

De = distanza tra edifici = 10,00 ml. o in aderenza,

Dc = distanza dai confini = 5,00 ml. o a confine nel caso di costruzioni in aderenza.

Lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà reperire al suo interno le aree a soddisfacimento degli standard urbanistici, secondo i disposti di cui all'articolo 21 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le residenze per il titolare e/o il custode sono ammesse solo nel caso di unità locali la cui superficie lorda utile destinata alla attività produttiva non sia inferiore a mq. 1.500.

Il volume di tali residenze non potrà comunque superare i 450 mc per ogni unità locale.

Nel caso di unità locali con superficie lorda superiore a mq 3.000 sono ammesse due abitazioni aventi le caratteristiche sopra riportate.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Geom. ANNA MARIA MONTAGNA

IL SINDACO

Simonotti Arch. Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Besozzi Giovanni



COMUNE DI POGNO

VARIANTE PARZIALE 1/2006 AL P.R.G.C.
ART. 17 COMMA 7° L.R. 56/77

ART. 3.3.2 DELLE N.T.A. VARIATE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Geom. ANNA MARIA MONTAGNA

IL SINDACO
Simonotti Arch. Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Bazzani Giovanni



Articolo 3.3.2. - Aree per nuovi impianti produttivi .**1) oggetto dell'area.**

Si tratta delle aree individuate per il nuovo impianto di impianti produttivi, per le quali, premessa di utilizzo, è la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione ed eventuali impianti tecnici atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento.

2) destinazioni d'uso proprie ammesse ed in contrasto.**- destinazioni proprie:**

impianti per attività produttive, industriali od artigianali non nocive né moleste (ovvero non comportanti emissione di polveri, esalazioni inquinanti, rumori eccessivi, vibrazioni, pericoli di scoppio, scarichi inquinanti), uffici collegati alle attività, attrezzature e servizi sociali per gli addetti alla produzione;

- destinazioni ammesse:

impianti per attività non produttive che richiedano edifici assimilabili per tipologia edilizia alle attività produttive, quali commercio legato alla produzione, magazzini di deposito, depositi di autotrasportatori; residenza per titolari e custodi (o chi per ragioni di lavoro deve obbligatoriamente risiedervi) nel numero massimo di due alloggi per ogni unità locale, delle dimensioni più avanti specificate;

- destinazioni in contrasto:

le attività produttive escluse dalle destinazioni proprie ed ammesse;

4) Modalità di intervento.

Piano esecutivo di iniziativa pubblica (articolo 27 della legge 22.10.1971, n. 865 ed articolo 42 Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni), sottoposto al dettato dell'art. 20 della L.R. 14.12.98, n. 40, che dovrà essere attuato a comparti omogenei stabiliti dall'allegato apposito cronoprogramma, che farà parte integrante degli elaborati costituenti il progetto urbanistico del P.I.P.

Tali comparti dovranno saranno definiti in funzione della tempistica di realizzazione e del completamento funzionale delle opere di urbanizzazione, tenendo conto degli aspetti derivanti dalla realizzazione dell'arteria viaria di collegamento con la SS229.

Tutti gli accessi alle unità locali del P.I.P. dovranno avvenire attraverso un reticolo viario di servizio che si innesterà nella viabilità nei punti previsti nel piano P.I.P. previa approvazione dell'Ente proprietario della strada.

5) Parametri.

Ut = utilizzazione territoriale = 70 % massimo

Rc = rapporto di copertura = 50 % di Sf

H = altezza massima = 10,50 mt. salvo parti tecnologiche specifiche quali torrini per canne fumarie o torrette per montacarichi,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Geom. ANNA MARIA MONTAGNA

IL SINDACO
Simonotti Arch. Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Benazzi Giovanni



Norme Tecniche di Attuazione

De = distanza tra edifici = 10,00 ml. o in aderenza,

Dc = distanza dai confini = 5,00 ml. o a confine nel caso di costruzioni in aderenza.

Lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà reperire al suo interno le aree a soddisfacimento degli standard urbanistici, secondo i disposti di cui all'articolo 21 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le residenze per il titolare e/o il custode sono ammesse solo nel caso di unità locali la cui superficie lorda utile destinata alla attività produttiva non sia inferiore a mq. 1.500.

Il volume di tali residenze non potrà comunque superare i 450 mc per ogni unità locale.

Nel caso di unità locali con superficie lorda superiore a mq 3.000 sono ammesse due abitazioni aventi le caratteristiche sopra riportate.



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Geom. ANNA MARIA MONTAGNA

IL SINDACO
Simonotti Arch. Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Besozzi Giovanni

